

Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Tel. +39 0808642475
info@puglia.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 533 del 05 aprile 2024
Decisione n. 3 del 23 febbraio / 05 aprile 2024

CSA 11

Oggetto: reclamo del 19.02.2024 proposto dalla Asd Messapica Basket Ceglie (cod. FIP 055922), in persona del legale rappresentate Sig. Tommaso Argentiero, Presidente, avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo Fip Puglia C.U. n. 366 del 19.02.2024 G.S. Regionale n. 186 relativo alla gara n. 891 del giorno 18.02.2024 Divisione regionale 1 n. 21 di *“squalifica tesserato [Crovace Danilo] per 2 (due) gare per espressione offensiva rivolta nei confronti del secondo arbitro, con conseguente espulsione; dopo essere stato espulso rivolgeva nei confronti del secondo arbitro medesima espressione offensiva; tenuto conto della carica di capitano della squadra rivestita; sanzione comunque reputata congrua nella misura di 2 (due) giornate [art. 33,1/1b R.G., art. 36 R.G., art. 21, 5a R.G.]”*

* * * * *

La Corte Sportiva d'Appello – Sezione Territoriale per la Puglia

così composta:

avvocato Sofia Di Gioia, presidente,

avvocato Domenico Caringella, componente estensore,

avvocato Bruna Dimichino, componente,

visto il reclamo;

ritenuta la propria competenza ai fine della trattazione del procedimento;

visti gli atti tutti del procedimento;

convocata la reclamante per l'udienza di trattazione e discussione del 23.02.2024;

comparsi personalmente il Dirigente della reclamante e l'atleta sanzionato;

ascoltato telefonicamente e in “viva voce” il 2° arbitro;

a scioglimento della riserva come in dispositivo del 23.02.'24, illustra le motivazioni della decisione

p.1

* * * * *

IL RECLAMO

-Con il reclamo in oggetto, la Messapica Basket Ceglie impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla squalifica per due giornate del capitano della squadra Crovace, asserendo la non rispondenza dei fatti contestati dalla coppia arbitrale nei suoi confronti, ai reali accadimenti.

-Sinteticamente, veniva negato che le espressioni offensive profferite nei confronti del secondo arbitro si sarebbero ripetute, così come non si riteneva di portata particolarmente offensiva la condotta perpetrata.

L'ISTRUTTORIA

-Il reclamo veniva chiamato e discusso all'udienza del 23.02.2024 dinanzi a questa Corte Territoriale di Appello, cui comparivano il Dirigente della squadra reclamante e dell'atleta Crovace, i quali si riportavano integralmente a quanto articolato e richiesto in atti;

-Il collegio, accertata l'ammissibilità e la tempestività del reclamo ai fini della procedibilità, introduceva l'audizione del giocatore, il quale ammetteva di aver usato un'espressione offensiva verso il secondo arbitro, che lo aveva sanzionato, definendolo "*un coglione*" (testuale) seppur affermando di non averla ripetuta (come invece risulta dal rapporto arbitrale) e di aver abbandonato il campo di gioco dopo aver semplicemente protestato per l'espulsione.

Va evidenziato che dal complesso delle dichiarazioni del Crovace, pare che il medesimo non riconosca particolare rilevanza all'espressione utilizzata, considerandola piuttosto alla stregua di un comportamento usuale in contesto del genere;

-Successivamente si procedeva ad ascoltare telefonicamente in modalità "viva voce" il 2° arbitro Chiumarulo, che confermava in toto e in maniera ferma e ineccepibile (anche tenuto conto della giovane età) gli accadimenti riportati nel rapporto arbitrale, sottolineando come il secondo insulto (intervenuto dopo l'espulsione) fosse stato percepito e registrato dal primo arbitro Lorusso, a ulteriore dimostrazione della genuinità della testimonianza resa in udienza.

Il 2° arbitro veniva anche controinterrogato dal Crovace che, pur utilizzando verso il giovane giudice di gara un atteggiamento inopportuno paternalistico e quasi inquisitorio (tanto da essere redarguito dalla Corte), si scusava per il termine con il quale si era espresso e che gli era valsa la cacciata dal campo.

-Espletata l'istruzione probatoria, la parte reclamante precisava le proprie conclusioni, prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio per deliberare.

p.2



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



MOTIVAZIONE E DECISIONE

- 1) Il reclamo non è degno di accoglimento nel merito e la decisione del giudice sportivo appare corretta sotto il profilo logico e congrua la misura.
- 2) L'atleta ha ammesso di aver offeso il 2° arbitro e, il fatto che abbia usato l'espressione "*coglione*" una sola volta o due appare ininfluenza ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata (art. 33,1/1b R.G.)
- 3) Il non aver abbandonato il campo senza esitazione alcuna dopo l'espulsione (fatto anch'esso accertato) e la carica di capitano ricoperta dal Crovace, rendono altrettanto sussistente l'ipotesi di cui agli artt. 36 e 21,5a R.G.

* * * * *

La Corte Territoriale adita

P.Q.M.

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;**
- dispone l'incameramento della tassa reclamo come da tabella.**

Bari, 23 febbraio / 05 aprile 2024

avv. Sofia Di Gioia, Presidente

avv. Domenico Caringella, Componente, estensore

avv. Bruna Dimichino, Componente

p.3



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

